

BIOERA S.p.A.

In liquidazione

Sede legale Via della Repubblica n. 82, Cavriago (RE)
Capitale Sociale Euro 9.000.125 interamente versato
Codice Fiscale e Partita IVA 03916240371

Relazione Illustrativa dei Liquidatori

Predisposta ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Ministero di grazia e Giustizia n. 437 del 5 novembre 1998 ed ai sensi dell'art. 72 del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato.

Assemblea Straordinaria degli azionisti

25 marzo 2011 - prima convocazione
26 marzo 2011 – seconda convocazione

Signori azionisti,

su proposta del Comitato dei Liquidatori ed a seguito di avviso di convocazione pubblicato a norma di legge e di statuto in data 22 febbraio 2011, l'assemblea dei soci di Bioera S.p.A. (di seguito "**Bioera**" o la "**Società**") è chiamata a deliberare, in sede straordinaria, in merito al seguente

Ordine del giorno

- **Proposta di revoca dello stato di liquidazione - Delibere inerenti e conseguenti.**
- **Proposta di trasferimento della sede legale - Delibere inerenti e conseguenti e relative modifiche statutarie e, in particolare, dell'art. 2, primo comma, dello statuto sociale.**
- **Proposta di riduzione, mediante raggruppamento, del numero delle azioni ordinarie rappresentative del capitale sociale; conseguente eventuale modifica dell'articolo 6, primo comma, dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.**
- **Proposta di adeguamento del regolamento assembleare alle disposizioni del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27 e ulteriori modificazioni, con variazione degli articoli 3.1, 4.2, 4.4, 4.5, 5.9, 6.2, 8.1, 9.1, 1, 2, 3.3, 3.4, 4.1, 5.2, 5.7, 5.10, 6.3, 10.2 e 20.1 del regolamento assembleare. Delibere inerenti e conseguenti.**

* * *

La presente relazione illustrativa (la **Relazione**) - predisposta ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Ministero di grazia e Giustizia n. 437 del 5 novembre 1998 ed ai sensi dell'art. 72 del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato e integrato - ha lo scopo di illustrare (i) il contenuto e le motivazioni della proposta di revoca dello stato di liquidazione (ii) il contenuto e le motivazioni della proposta di trasferimento della sede legale, (iii) il contenuto e le motivazioni della proposta di riduzione, mediante raggruppamento, del numero delle azioni ordinarie rappresentative del capitale sociale e (iv) il contenuto e le motivazioni della proposta di adeguamento del regolamento assembleare.

Premessa

Gli accadimenti più recenti che hanno interessato la Società sono noti e possono essere qui sinteticamente richiamati.

In data 7 luglio 2010 l'assemblea straordinaria della Società - a seguito dell'avvenuto riscontro da parte del consiglio di amministrazione di un patrimonio netto negativo per Euro 13.000.000 come quantificato in sede di approvazione del progetto del bilancio di esercizio, del conseguente persistere di una causa di scioglimento della Società e dell'indisponibilità da parte dei soci ad effettuare un aumento di capitale - aveva deliberato la presa d'atto di una causa di scioglimento della Società, ai sensi dell'art. 2484, comma 1, n. 4 del Codice Civile, ed aveva deliberato la sua messa in liquidazione ai sensi degli art. 2447 del Codice Civile, provvedendo altresì a nominare un collegio dei liquidatori nelle persone di Christopher Stanley Bizzio, Lucia Morselli e Danilo Morini ed incaricando il medesimo della ricerca di soluzioni tali da riportare *in bonis* la Società tra cui l'ipotesi di concordato preventivo.

In data 10 agosto 2010 il collegio dei liquidatori di Bioera - nella prospettiva della preservazione del valore dei beni materiali ed immateriali di Bioera nonché di salvaguardia dei livelli occupazionali delle società controllate e di tutela del ceto creditorio - ha ritenuto opportuno presentare il ricorso ex articolo 161 del Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942 (la **Legge Fallimentare**) per l'ammissione della Società alla procedura di concordato preventivo.

La procedura di Concordato Preventivo è stata accettata e dichiarata aperta in data 13 agosto 2010 con decreto del Tribunale di Reggio Emilia depositato in data 17 agosto 2010.

In data 4 novembre 2010 l'assemblea dei soci di Bioera riunitasi in sede straordinaria - previa copertura delle perdite e riduzione del capitale sociale - ha deliberato, *inter alia*, un aumento di capitale per un ammontare massimo di Euro 19 milioni, suddiviso in 4 tranches (l'**Aumento di Capitale**), con efficacia condizionata alla pubblicazione del decreto di omologazione della proposta di concordato preventivo entro e non oltre il 28 febbraio 2011.

La prima tranche dell'Aumento di Capitale, a pagamento e in forma inscindibile, per un ammontare pari a Euro 9 milioni, riservata a favore dell'Ing. Canio Mazzaro, o a persona fisica o giuridica da questi indicata, con esclusione del diritto di opzione in capo agli azionisti ai sensi dell'art. 2441, comma 6 del Codice Civile, è stata integralmente sottoscritta in data 14 febbraio 2011 dalla società Biofood Italia S.r.l., con contestuale versamento nelle casse sociali e compensazione del credito acquistato come previsto nella citata delibera del 4 novembre 2010 (la **Prima Tranche dell'Aumento di Capitale**).

Con decreto del 18 gennaio 2011, pubblicato in data 2 febbraio 2011, la Società ha ottenuto da parte del Tribunale di Reggio Emilia l'omologa del concordato preventivo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 180 della Legge Fallimentare.

1 Proposta di revoca dello stato di liquidazione

Ai sensi dell'art. 2487-ter del Codice Civile la Società può in qualsiasi momento revocare lo stato di liquidazione per mezzo di deliberazione dell'Assemblea dei soci.

La deliberazione di revoca deve essere preceduta dall'eliminazione della causa di scioglimento e produce effetto solo dopo 60 giorni dall'iscrizione della relativa delibera presso il Registro delle Imprese.

Nell'ambito del più ampio contesto di ristrutturazione di Bioera, una volta sottoscritta la Prima Tranche dell'Aumento di Capitale è venuto meno il presupposto di cui all'art. 2484, comma 1, n. 4 del Codice Civile in base al quale era stato deliberato lo stato di liquidazione della Società. Infatti, l'apporto delle nuove risorse finanziarie mediante la sottoscrizione della Prima Tranche dell'Aumento di Capitale ha riportato il capitale sociale al di sopra del limite legale.

Si segnala che la delibera di revoca dello stato di liquidazione, ove approvata dall'Assemblea degli azionisti della Società, comporta, ai sensi dell'art. 2437, lett d) del Codice Civile, per i soci che non hanno concorso alla deliberazione la possibilità di recedere ed ottenere, quindi, la liquidazione della propria partecipazione ai sensi dell'art. 2437-ter del Codice Civile. A tale proposito il valore di liquidazione verrà determinato dai Liquidatori, sentito il parere del Collegio Sindacale e della società incaricata della revisione legale dei conti, PricewaterhouseCooper S.p.A., sulla base dei criteri indicati nell'art. 2437-ter del Codice Civile. Copia della relazione verrà resa disponibile nei 15 giorni antecedenti l'Assemblea mediante pubblicazione sul sito internet della Società, nonché in forma cartacea presso la sede sociale.

In considerazione di quanto in precedenza esposto si propone all'assemblea di approvare la seguente

DELIBERA

- (a) di revocare lo stato di liquidazione della Società essendo stata rimossa la causa dello scioglimento della stessa;
- (b) di approvare le delibere inerenti e conseguenti alla revoca dello stato di liquidazione;
- (c) di conferire all'organo amministrativo, e per esso ai legali rappresentanti pro-tempore con facoltà di sub-delega, il potere di compiere tutto quanto necessario al fine di dare esecuzione alla delibera sopra adottata e per iscrivere la stessa nel competente Registro delle Imprese, apportando le modificazioni, aggiunte e soppressioni, purché non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti.

2 Trasferimento della sede legale - Conseguenti modifiche statutarie

2.1 Motivazioni della proposta di modifica statutaria

Si propone di modificare l'art. 2, primo comma, dello statuto societario e, quindi, di trasferire la sede legale della Società da Cavriago (RE) a Milano (MI). Tale proposta si giustifica per l'avvenuto cambiamento dell'assetto proprietario della Società e per l'esigenza di Bioera, quale holding di partecipazioni quotata, di facilitare il contatto con gli operatori del mercato finanziario principalmente localizzati nella provincia di Milano.

2.2 Confronto dell'articolo dello statuto sociale vigente e di quello proposto in modifica

Si riporta, qui di seguito, il confronto del testo vigente dell'art. 2, primo comma, dello Statuto e di quello proposto in modifica per le anzidette ragioni, con illustrazione delle relative variazioni mediante sottolineatura della parti che si intendono eliminare ed evidenziazione in grassetto di quelle che si propone di aggiungere.

Testo Vigente	Nuovo Testo
Articolo 2 - Primo comma	Articolo 2 - Primo comma
La Società ha sede in <u>Cavriago (RE)</u>	La Società ha sede in Milano (MI)

2.3 Valutazioni del Collegio dei Liquidatori in merito alla ricorrenza o meno del diritto di recesso

Si ritiene che la proposta di modifica dello Statuto sociale, ove approvata dall'Assemblea degli azionisti della Società, non comporterà - ai sensi dello Statuto e delle leggi vigenti - l'insorgenza del diritto di recesso in capo agli azionisti.

In considerazione di quanto in precedenza esposto, si propone all'assemblea di approvare la seguente

DELIBERA

- (a) di trasferire la sede legale della Società da Cavriago (RE) a Milano (MI);
- (b) di modificare conseguentemente il primo comma dell'art. 2 dello Statuto Sociale secondo il testo qui di seguito riportato. Al riguardo si riporta qui di seguito l'esposizione a confronto del testo dell'art. 2, primo paragrafo, con sottolineatura delle parti che si intendono eliminare ed evidenziazione in grassetto di quelle che si propone di aggiungere:

<i>Testo Vigente</i>	<i>Nuovo Testo</i>
<i>Articolo 2, primo comma</i>	<i>Articolo 2, primo comma</i>
La Società ha sede in <u>Cavriago (RE)</u>	La Società ha sede in Milano (MI)

- (c) di approvare le delibere inerenti e conseguenti alla modifica dell'art. 2, primo comma, dello Statuto Sociale;
- (e) di conferire all'organo amministrativo, e per esso ai legali rappresentanti *pro-tempore* con facoltà di sub-delega, il potere di compiere tutto quanto necessario al fine di dare esecuzione alla delibera sopra adottata e per iscrivere la stessa nel competente Registro delle Imprese, apportando le modificazioni, aggiunte e soppressioni, purché non sostanziali, eventualmente richieste dalle autorità competenti.

3 Riduzione, mediante raggruppamento, del numero delle azioni ordinarie rappresentative del capitale sociale - Conseguenti modifiche statutarie

3.1 Motivazioni della proposta di modifica statutaria

In considerazione di quella che sarà la futura struttura del capitale sociale a seguito della esecuzione dell'Aumento di Capitale così come deliberato in data 4 novembre 2010, si ritiene opportuno procedere ad un raggruppamento delle azioni ordinarie rappresentative del capitale sociale allo scopo sia di semplificare la gestione amministrativa del titolo azionario nell'interesse degli azionisti sia di favorire, a seguito della riammissione delle azioni alle negoziazioni sull'MTA da parte di Borsa Italiana, la liquidità e gli scambi sul mercato borsistico.

Si segnala infatti che a seguito della sottoscrizione della Prima tranche dell'Aumento di Capitale il numero di azioni emesse dalla Società è passato da 8.937.500 a 643.508.937.500, il che rappresenta un'evidente anomalia tale da generare significative difficoltà operative anche a livello degli attuali sistemi di gestione accentrata delle partecipazioni da parte degli intermediari autorizzati.

In considerazione di quanto precede si propone di raggruppare le azioni nel rapporto di una nuova azione ordinaria ogni 35.750 azioni ordinarie esistenti precisando che, a seguito della citata operazione di raggruppamento, il numero di azioni rappresentanti il capitale sociale di Bioera verrà ridotto a 18.000.250, numero ritenuto più consono e gestibile anche in considerazione delle dimensioni della Società.

Al fine di consentire l'esercizio del raggruppamento a tutti gli azionisti e di evitare una complessa gestione dei "resti" che potrebbero residuare a seguito del raggruppamento in capo agli azionisti che non detenessero allo stato un numero di azioni sufficiente al fine di ottenere un numero intero di azioni post-raggruppamento, si segnala che Biofood Italia S.r.l. ha assunto l'impegno a favore della Società, anche nell'interesse dei suoi azionisti, a cedere gratuitamente proprie azioni al fine di consentire a ciascun socio di ottenere un numero intero di azioni a seguito dell'operazione di raggruppamento.

Si precisa inoltre che all'atto del raggruppamento dovrà essere data istruzione ai fini dello stacco dei diritti di competenza delle 8.937.500 azioni esistenti prima della sottoscrizione della Prima Tranche dell'Aumento di Capitale. Tali diritti sono quelli che consentiranno agli azionisti titolari degli stessi di sottoscrivere in misura proporzionale le azioni oggetto dell'aumento di capitale fino ad un massimo di Euro 3.000.000 riservato in opzione agli azionisti Bioera ai sensi della delibera adottata nel corso dell'assemblea straordinaria della Società tenutasi in data 4 novembre 2010.

Si precisa infine che il raggruppamento verrà effettuato successivamente all'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera assembleare, secondo i tempi e le modalità che saranno concordate con Borsa Italiana S.p.A., fermo restando che le operazioni relative al raggruppamento ed allo stacco dei diritti sopra descritti saranno effettuate dagli intermediari autorizzati ai sensi di Legge ed aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., senza alcuna spesa a carico degli azionisti.

3.2 Confronto dell'articolo dello statuto sociale vigente e di quello proposto in modifica

Si riporta, qui di seguito, il confronto del testo vigente dell'art. 6, primo comma, dello Statuto Sociale e di quello proposto in modifica per le anzidette ragioni, con illustrazione delle relative variazioni mediante sottolineatura delle parti che dovranno essere eliminate ed evidenziazione in grassetto di quelle che si propone di aggiungere.

<i>Testo Vigente</i>	<i>Nuovo Testo</i>
Articolo 6, primo comma	Articolo 6, primo comma
Il capitale sociale è di Euro 9.000.125 (novemilionicentoventicinque) interamente versato e rappresentato da n. <u>643.508.937.500</u> (seicentoquarantatremiliardicinquecentoottomili oninovecentotrentasettemilacinquecento) azioni prive di valore nominale.	Il capitale sociale è di Euro 9.000.125. (novemilionicentoventicinque) interamente versato e rappresentato da n. 18.000.250 (diciottomilioniduecentocinquanta) azioni prive di valore nominale

3.3 Valutazioni del Collegio dei Liquidatori in merito alla ricorrenza o meno del diritto di recesso

Si ritiene che la proposta di modifica dello Statuto Sociale, ove approvata dall'Assemblea degli azionisti della Società, non comporterà - ai sensi dello Statuto e delle leggi vigenti - l'insorgenza del diritto di recesso in capo agli azionisti.

In considerazione di quanto precedentemente esposto, si propone all'assemblea di approvare la seguente:

DELIBERA

- (a) di procedere al raggruppamento delle n. 643.508.937.500 azioni ordinarie in circolazione in ragione di un rapporto di una azione post raggruppamento per ogni 35.750 azioni ordinarie in circolazione;
- (b) di modificare conseguentemente il primo comma dell'art. 6 dello Statuto Sociale secondo il testo qui di seguito riportato. Al riguardo si riporta qui di seguito l'esposizione a confronto del testo dell'art. 6, primo paragrafo, con sottolineatura delle parti che si intendono eliminare ed evidenziazione in grassetto di quelle che si propone di aggiungere:

<i>Testo Vigente</i>	<i>Nuovo Testo</i>
Articolo 6, primo comma	Articolo 6, primo comma
Il capitale sociale è di Euro 9.000.125 (novemilionicentoventicinque) interamente versato e rappresentato da n. <u>643.508.937.500</u> (seicentoquarantatremiliardicinquacentoottomili oninovecentotrentasettemilacinquecento) azioni prive di valore nominale.	Il capitale sociale è di Euro 9.000.125 (novemilionicentoventicinque) interamente versato e rappresentato da n. 18.000.250 (diciottomilioniduecentocinquanta) azioni prive di valore nominale

- (c) di approvare le delibere inerenti e conseguenti alla modifica dell'art. 6 dello Statuto Sociale;
- (d) di conferire all'organo amministrativo, e per esso ai legali rappresentanti pro-tempore con facoltà di sub-delega, il potere di compiere tutto quanto necessario al fine di: (i) dare esecuzione alla delibera sopra adottata anche definendo, di concerto con le Autorità competenti, tempi e modalità delle operazioni conseguenti al raggruppamento, (ii) procedere allo stacco dei diritti di pertinenza delle 8.937.500 azioni esistenti prima della sottoscrizione della Prima Trance dell'Aumento di Capitale e (iii) iscrivere la delibera sopra adottata nel competente Registro delle Imprese, apportando le modificazioni, aggiunte e soppressioni, purché non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti.

4 Adeguamento del regolamento assembleare alle disposizioni del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27

Si propone all'Assemblea di procedere in merito alla modifica di alcune disposizioni del Regolamento assembleare di Bioera per consentirne l'adeguamento alle novità introdotte dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, emanato in attuazione della Direttiva 2007/36/CE dell'11 luglio 2007 relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (il **Decreto Legislativo n. 27/2010**).

L'obiettivo della nuova disciplina è quello di favorire la partecipazione degli azionisti alla vita della Società. Le principali modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 27/2010, sia a livello di Codice Civile sia a livello del D. Lgs n. 58/1998 (**Testo Unico della Finanza o TUF**) e del Regolamento Consob 11971/1999 (il **Regolamento Emittenti**), riguardano, infatti, il funzionamento delle assemblee di società con azioni quotate.

Alla luce delle novità introdotte dal Decreto Legislativo n. 27/2010, si rende necessario e/o opportuno effettuare alcuni interventi di adeguamento sul Regolamento assembleare della Società, unitamente a degli ulteriori interventi ritenuti utili alla luce dell'esperienza applicativa maturata e che intendono pertanto assicurare un più agevole svolgimento delle riunioni assembleari.

Ai sensi dell'articolo 20 del Regolamento assembleare della Società, qualsiasi modifica a tale Regolamento assembleare costituisce modificazione statutaria e come tale richiede i quorum

costitutivi e deliberativi e gli adempimenti formali e procedurali stabiliti dalla legge per le modificazioni statutarie. Pertanto, l'organo competente a deliberare in ordine alle modifiche del Regolamento assembleare è l'Assemblea straordinaria di Bioera.

* * *

Si riportano di seguito le modifiche al Regolamento assembleare della Società di cui si propone l'adozione.

- (a) In virtù del novellato articolo 2370 Codice Civile, ai sensi del quale possono intervenire in Assemblea *“coloro ai quali spetta il diritto di voto”*, nonché del nuovo articolo 83-sexies, comma 2 del TUF, che comporta il passaggio dal tradizionale principio della necessaria titolarità delle azioni alla data di svolgimento dell'assemblea al diverso principio in base al quale sono legittimati ad intervenire in assemblea ed ad esercitare il diritto di voto coloro che risultino titolari di tale diritto *“al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o in un'unica convocazione”*, a prescindere da eventuali “registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine”, si propone di modificare gli articoli: 3.1, 4.2, 4.4, 4.5, 5.9 e 6.2 del Regolamento assembleare secondo il testo di seguito proposto, con illustrazione delle relative variazioni mediante sottolineatura della parti che si intendono eliminare ed evidenziazione in grassetto di quelle che si propone di aggiungere:

Testo vigente

Articolo 3.1

Possono intervenire in Assemblea coloro che hanno diritto di parteciparvi in base alla legge e allo Statuto. E' possibile intervenire mediante rappresentante ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, dell'art. 2372 c.c. e degli artt. da 136 a 144 del D.Lgs.58/98.

Testo proposto

Articolo 3.1

Possono intervenire in Assemblea coloro **ai quali spetta il diritto di voto** in base alla legge e allo Statuto. E' possibile intervenire mediante rappresentante ai sensi **dello Statuto sociale della Società e delle disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti.**

Testo vigente

Articolo 4.2

Coloro che hanno diritto di intervenire in Assemblea ai sensi del precedente art. 3 comma 1 devono esibire agli incaricati della Società, all'ingresso dei locali in cui si tiene l'Assemblea la propria certificazione di partecipazione che sarà ritirata dagli incaricati dietro consegna di idoneo mezzo di riconoscimento valido ai fini di controllo e, quindi, da esibire a richiesta.

Testo proposto

Articolo 4.2

Coloro che hanno diritto di intervenire in Assemblea ai sensi del precedente art. 3 comma 1 devono esibire agli incaricati della Società, all'ingresso dei locali in cui si tiene l'Assemblea, **un documento di identificazione personale. Il personale ausiliario rilascia apposito contrassegno da conservare per la durata dei lavori assembleari** da esibire a richiesta.

Testo vigente

Articolo 4.4

Al fine di agevolare la verifica della loro legittimazione all'intervento in Assemblea, i soci possono far pervenire la documentazione comprovante tale legittimazione alla segreteria societaria, con le modalità e nei termini contenuti nell'avviso di convocazione

Testo proposto

Articolo 4.4

Al fine di agevolare la verifica della loro legittimazione all'intervento in Assemblea, **i titolari di diritto di voto** possono far pervenire la documentazione comprovante tale legittimazione alla segreteria societaria, con le modalità e nei termini contenuti nell'avviso di convocazione.

Testo vigente

Articolo 4.5

Al fine di agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, coloro che intervengono in assemblea in rappresentanza legale o volontaria di azionisti e di altri titolari di diritto di voto possono far pervenire la documentazione comprovante tali poteri alla segreteria societaria, con le modalità e nei termini contenuti nell'avviso di convocazione.

Testo proposto

Articolo 4.5

Al fine di agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, coloro che intervengono in assemblea in rappresentanza legale o volontaria **dei** titolari di diritto di voto possono far pervenire la documentazione comprovante tali poteri alla segreteria societaria, con le modalità e nei termini contenuti nell'avviso di convocazione.

Testo vigente

Articolo 5.9

Il Presidente comunica il numero degli azionisti e degli altri titolari di diritto di voto presenti indicando altresì la quota di capitale rappresentata dai predetti soggetti. Il Presidente, accertato che l'assemblea è regolarmente costituita, dichiara aperti i lavori assembleari.

Testo proposto

Articolo 5.9

Il Presidente comunica il numero **dei** titolari di diritto di voto presenti indicando altresì la quota di capitale rappresentata dai predetti soggetti. Il Presidente, accertato che l'assemblea è regolarmente costituita, dichiara aperti i lavori assembleari.

Testo vigente

Articolo 6.2

Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi dell'articolo 5, comma 3, illustrano gli argomenti all'ordine del giorno. E' riconosciuta ai Soci la facoltà di avanzare proposte di deliberazione, alternative a quelle previste dall'ordine del giorno, purché pertinenti allo stesso e non costituenti modifica od integrazione delle materie da trattare. Il Presidente, valutata la compatibilità della proposta all'ordine del giorno in base agli anzidetti criteri, accoglie la stessa e la pone in votazione. Il Presidente ha la facoltà di accogliere proposte di deliberazioni, ancorché non coerenti con le materie all'ordine del giorno, che riguardino esclusivamente mere modalità di svolgimento dei lavori assembleari.

Testo proposto

Articolo 6.2

Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi dell'articolo 5, comma 3, illustrano gli argomenti all'ordine del giorno. E' riconosciuta ai **titolari di diritto di voto** la facoltà di avanzare proposte di deliberazione, alternative a quelle previste dall'ordine del giorno, purché pertinenti allo stesso e non costituenti modifica od integrazione delle materie da trattare. Il Presidente, valutata la compatibilità della proposta all'ordine del giorno in base agli anzidetti criteri, accoglie la stessa e la pone in votazione. Il Presidente ha la facoltà di accogliere proposte di deliberazioni, ancorché non coerenti con le materie all'ordine del giorno, che riguardino esclusivamente mere modalità di svolgimento dei lavori assembleari.

- (b) Ai sensi della nuova disciplina di cui all'art. 127-ter del TUF, i soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta al più tardi durante la medesima Assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto e non sarà dovuta una risposta quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" in apposita sezione del sito *internet* della Società. In virtù di tale disciplina si ritiene opportuno

modificare gli articoli 8.1 e 9.1 del Regolamento assembleare secondo il testo di seguito proposto, con illustrazione delle relative variazioni mediante sottolineatura della parti che si intendono eliminare ed evidenziazione in grassetto di quelle che si propone di aggiungere:

Testo vigente

Articolo 8.1

Il Presidente, e su suo invito, gli Amministratori e i Sindaci rispondono al termine di ciascun intervento, ovvero dopo che siano stati esauriti tutti gli interventi sul singolo punto dell'ordine del giorno.

Testo proposto

Articolo 8.1

Il Presidente, e su suo invito, gli Amministratori e i Sindaci, rispondono al termine di ciascun intervento, ovvero dopo che siano stati esauriti tutti gli interventi sul singolo punto dell'ordine del giorno, **tenendo conto anche di eventuali domande formulate dai soci prima dell'Assemblea cui non sia già stata data risposta da parte della Società.**

Testo vigente

Articolo 9.1

Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, nonché del numero dei richiedenti la parola, predetermina il periodo di tempo di norma non inferiore a 5 minuti e non superiore a 10 minuti a disposizione di ciascun oratore per svolgere il proprio intervento.

Testo proposto

Articolo 9.1

Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, nonché del numero dei richiedenti la parola **e di eventuali domande formulate dai soci prima dell'Assemblea cui non sia già stata data risposta da parte della Società,** predetermina il periodo di tempo di norma non inferiore a 5 minuti e non superiore a 10 minuti a disposizione di ciascun oratore per svolgere il proprio intervento.

- (c) Pur non essendo richieste dalle novità introdotte dal Decreto Legislativo n. 27/2010, si ritiene utile apportare delle ulteriori modifiche alla luce dell'esperienza applicativa maturata, che intendono pertanto assicurare un più agevole svolgimento delle riunioni assembleari. Esse comportano una modifica degli articoli 1, 2, 3.3, 4.1, 5.2, 5.7, 5.10, 10.2, 20.1 del Regolamento assembleare nonché l'introduzione dei seguenti nuovi articoli: 3.4 e 6.3, secondo il testo di seguito proposto, con illustrazione delle relative variazioni mediante sottolineatura della parti che si intendono eliminare ed evidenziazione in grassetto di quelle che si propone di aggiungere:

Testo vigente

Articolo 1

Il presente Regolamento è allegato allo Statuto della Società e forma parte integrante dello stesso.

Testo proposto

Articolo 1

Il presente Regolamento **disciplina lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria (l'“Assemblea”) della Società.**

Testo vigente

Articolo 2

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della società.

Testo proposto

Articolo 2

Il presente Regolamento è a disposizione degli azionisti e di coloro che sono legittimati ad intervenire all'Assemblea presso la sede legale della Società e nei luoghi in cui si svolgono le adunanze assembleari.

Testo vigente

Articolo 3.3

Possono assistere all'Assemblea senza poter prendere la parola, esperti e analisti finanziari accreditati per la singola Assemblea da intermediari finanziari di carattere istituzionale, rappresentanti della Società di Revisione alla quale a stato conferito l'incarico di revisione del bilancio, giornalisti accreditati per la singola Assemblea da giornali quotidiani o periodici e da reti radiotelevisive

Testo proposto

Articolo 3.3

Possono assistere all'Assemblea senza poter prendere la parola, **con il consenso del Presidente dell'Assemblea, anche** esperti e analisti finanziari accreditati per la singola Assemblea da intermediari finanziari di carattere istituzionale, giornalisti accreditati per la singola Assemblea da giornali quotidiani o periodici e da reti radiotelevisive, **nonché altri soggetti che dovranno a tal fine far pervenire apposita richiesta alla segreteria societaria, con le modalità ed i termini contenuti nell'avviso di convocazione**

Introduzione dell'Articolo 3.4

Possono inoltre assistere all'Assemblea dirigenti o dipendenti della Società o delle società del Gruppo, rappresentanti della società incaricata della revisione legale dei conti e altri soggetti la cui partecipazione sia ritenuta utile Presidente dell'Assemblea in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori.

Testo vigente

Articolo 4.1

La verifica della legittimazione all'intervento in assemblea ha inizio nel luogo di svolgimento della riunione nei termini stabiliti nell'avviso di convocazione.

Testo proposto

Articolo 4.1

La verifica della legittimazione all'intervento in assemblea ha inizio nel luogo di svolgimento della riunione **almeno un'ora prima di quella fissata per l'inizio dell'Assemblea, salvo diverso termine stabilito** nell'avviso di convocazione.

Testo vigente

Articolo 5.2

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio. Il Presidente può richiedere l'assistenza del segretario anche nel caso in cui la redazione del verbale sia affidata ad un notaio. Il segretario e il notaio possono farsi assistere da persone di propria fiducia e avvalersi di apparecchi di registrazione solo per loro personale ausilio nella predisposizione del verbale.

Testo proposto

Articolo 5.2

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio. Il Presidente può richiedere l'assistenza del segretario anche nel caso in cui la redazione del verbale sia affidata ad un notaio. Il segretario e il notaio possono farsi assistere da persone di propria fiducia e avvalersi di apparecchi di registrazione **audio/video** solo per loro personale ausilio nella predisposizione del verbale

Testo vigente

Articolo 5.7

Per coloro che ai sensi del precedente art. 3 sono ammessi ad assistere alla stessa sono redatti elenchi, da allegare al verbale dell'Assemblea.

Testo proposto

Articolo 5.7

Per coloro che ai sensi del precedente art. 3 sono ammessi ad assistere **all'Assemblea** sono redatti elenchi, da allegare al verbale **della stessa**

Testo vigente

Articolo 5.10

Qualora non siano raggiunte le presenze necessarie per la costituzione dell'assemblea, il Presidente ne dà comunicazione e rimette la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno alla successiva convocazione.

Testo proposto

Articolo 5.10

Qualora non siano raggiunte le presenze necessarie per la costituzione dell'Assemblea, il Presidente, **non prima che sia trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio dell'Assemblea, ne dà** comunicazione e rimette la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno alla successiva convocazione.

Introduzione dell'Articolo 6.3

Il Presidente dell'Assemblea, con il consenso della maggioranza del capitale rappresentato in Assemblea, può omettere la lettura di relazioni di Amministratori, Sindaci o altri organi sociali o di altri documenti, messi a disposizione degli Azionisti nei modi previsti dalla legge in data anteriore all'Assemblea.

Testo vigente

Articolo 10.2

Il Presidente deve rinviare l'adunanza a non oltre cinque giorni nel caso previsto dall'art. 2374 c.c. e può farlo in ogni altro caso in cui ne sia richiesto o ne ravvisi l'opportunità e a condizione che l'Assemblea non si opponga; in tal caso egli fissa contemporaneamente il giorno e l'ora della nuova riunione per la prosecuzione dei lavori.

Testo proposto

Articolo 10.2

Il Presidente deve rinviare l'adunanza a non oltre cinque giorni nel caso previsto dall'art. 2374 c.c. e può farlo in ogni altro caso in cui ne sia richiesto o ne ravvisi l'opportunità e a condizione che l'Assemblea non si opponga; in tal caso egli fissa contemporaneamente il giorno e l'ora della nuova riunione per la prosecuzione dei lavori **entro un termine adeguato rispetto ai motivi dell'aggiornamento, non superiore comunque a trenta giorni.**

Testo vigente

Articolo 20.1

Ogni modificazione al presente Regolamento costituisce modificazione statutaria e come tale richiede i quorum formali costitutivi e deliberativi e gli adempimenti formali e procedurali stabiliti dalla legge per le modificazioni statutarie.

Testo proposto

Articolo 20.1

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge, regolamentari e dello Statuto della Società.

*** **

22 febbraio 2011
